



CITTÀ DI BASSANO DEL GRAPPA

Medaglia d'Oro al Valor Militare

Area 5[^] Suap – Polizia Locale

PIANO COMUNALE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE



REGOLAMENTO

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n.117 del 29.12.2016

Comune di Bassano del Grappa
PIANO COMUNALE
PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

REGOLAMENTO

Il Piano Comunale del Commercio su aree pubbliche, redatto ai sensi della L.R. 6 aprile 2001 n. 10, delle D.G.R.V. n. 2113 del 2 agosto 2005 e 986 del 18 giugno 2013 e s.m.i., secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114 (di seguito indicato come “D.Lgs. 114/98”), del Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59, dell’Intesa della Conferenza Unificata Stato Regioni del 05 luglio 2012 e dell’ordinanza del Ministero della Salute in data 3 aprile 2002, ha durata triennale ed efficacia comunque, fino all’adozione di un nuovo piano. Il Piano si compone delle seguenti parti:

A. Parte I – Determinazione delle aree dei mercati, posteggi isolati e fiere.

1. Ricognizione delle aree destinate all’esercizio del commercio su posteggi dati in concessione;
2. Individuazione delle modifiche.

B. Parte II – Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche.

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a. **per commercio su aree pubbliche:** l’attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali, o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte (D.Lgs. 114/98);
- b. **per aree pubbliche:** le strade, i canali, le piazze comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico (D.Lgs. 114/98);
- c. **per mercato:** l’area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno, e destinata all’esercizio dell’attività per uno, o più, o tutti i giorni della settimana o del mese, per l’offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l’erogazione di pubblici servizi (D.Lgs. 114/98);
- d. **per mercato a merceologia esclusiva:** un mercato nel quale le merceologie ammesse sono individuate in modo specifico dal comune (L.R. 10/01);
- e. **per mercato straordinario:** un mercato autorizzato in via straordinaria in giorni diversi da quelli ordinariamente previsti, al quale possono partecipare esclusivamente gli stessi operatori concessionari di posteggio nel mercato del quale è programmata l’edizione aggiuntiva o straordinaria.;
- f. **per posteggi isolati:** mercato costituito da un gruppo di posteggi fino a cinque (L.R. 10/01);
- g. **per mercato minore:** mercato costituito da un numero di posteggi da sei a venti (L.R. 10/01);
- h. **per mercato maggiore:** mercato costituito da un numero di posteggi superiore a venti (L.R. 10/01);
- i. **per presenze in un mercato o in una fiera:** il numero delle volte in cui un operatore (precario) si è presentato nel mercato o nella fiera, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l’attività commerciale, purché ciò non dipenda da una sua rinuncia per motivi non legati ad una obiettiva insufficienza delle dimensioni del posteggio;
- j. **per fiera:** la manifestazione caratterizzata dall’afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree, pubbliche o private, delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività (D.Lgs. 114/98);
- k. **per autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche:** l’atto, rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori che operano con posteggio o dal primo Comune in cui l’operatore itinerante intende iniziare l’attività, che abilita all’esercizio del commercio sulle aree pubbliche;
- l. **per autorizzazione temporanea:** l’autorizzazione che abilita all’esercizio del commercio sulle aree pubbliche, rilasciata dal Comune a ditte in possesso dei requisiti di cui all’art. 71 del D.Lgs. 59/2010, in

occasione di manifestazioni straordinarie, nei limiti dei posteggi in esse eventualmente previsti, valide per la durata della manifestazione (L.R. 10/01) con durata non superiore a 30 giorni;

- m. **per posteggio:** la parte di area pubblica, o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche (D.Lgs. 114/98);
- n. **per migliona:** la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in una fiera o in un mercato, di scegliere, nell'ambito dell'apposita procedura concorsuale, un posteggio libero diverso dal proprio;
- o. **per ampliamento:** la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in una fiera o in un mercato, di chiedere l'aumento della superficie del posteggio;
- p. **per posteggio riservato:** il posteggio individuato per i produttori agricoli;
- q. **per settore merceologico:** ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D Lgs. 114/1998, l'attività commerciale può essere riferita al settore alimentare o al settore non alimentare; l'esercizio del commercio di prodotti del settore alimentare richiede il possesso dei requisiti professionali;
- r. **per tipologia merceologica:** le specifica merceologia che deve essere posta in vendita in un posteggio, stabilita nella deliberazione di approvazione del Piano comunale di cui all'art. 2 della Legge regionale;
- s. **per spunta:** operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- t. **per operatore precario:** l'operatore già titolare di un'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche che concorre, mediante partecipazione alla spunta, all'assegnazione di un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;
- u. **per produttori agricoli:** gli imprenditori agricoli che vendono al dettaglio i prodotti provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende, ai sensi del Decreto Legislativo. 18 maggio 2001, n. 228 e successive modificazioni.

PARTE I[^]
**DETERMINAZIONE DELLE AREE DEI MERCATI,
POSTEGGI ISOLATI E FIERE**

**1. RICOGNIZIONE DELLE AREE DESTINATE ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO
SU POSTEGGI IN CONCESSIONE – PIANO 2009**

A. Mercato settimanale del giovedì

L'attuale area del mercato del giovedì è quella configurata nelle planimetrie allegate alla Deliberazione di C.C. n. 13/2009 (allegato 1) nelle quali sono indicate:

a. ubicazione nelle seguenti arterie: Via da Ponte, Via Barbieri, Via Museo, Piazza Garibaldi, Via Vittorelli, Via San Bassiano, Piazza Libertà, Via Matteotti, Piazzale Trento, Piazzotto Montevecchio, Via Bellavitis, Via Verci, Via Roma, V.le Delle Fosse;

a. superficie complessiva dei posteggi per mq. 4161,95;

b. totale posteggi su area scoperta n. 152 di cui:

Settore alimentare n. 21

Settore non alimentare n. 129

Produttori agricoli n. 2 Per assegnazioni stagionali di max 180 giorni o per periodi inferiori correlati alla fase di produzione dei beni e riservato alle produzioni regionali tipiche del territorio

c. ubicazione dei singoli posteggi con le dimensioni e la superficie complessiva;

e. settore merceologico dei singoli posteggi;

f. tipologia merceologica dei posteggi;

g. numerazione progressiva con la quale sono stati identificati i singoli posteggi con indicato con la lettera A la possibilità di esercitare con Autobanco.

Rispetto al piano 2004 approvato con C.C. 63/2004:

Nel mercato del giovedì gli spostamenti degli operatori hanno interessato le seguenti aree: Via J. Da Ponte, P.tto Montevecchio, Via Barbieri e Piazza Garibaldi, Via Museo, P.le Trento, Piazza Ragazzi del '99 e Via Bonamico.

Le tipologie merceologiche pesce e friggitoria sono state spostate nell'area individuata in P.le Trento.

Viene eliminata in P.tto Montevecchio la specializzazione merceologica (pelletteria, bigiotteria, profumeria e accessori per l'abbigliamento).

L'area di Via J. da Ponte riservata alle tipologie merceologiche fiori e piante viene confermata in quanto oramai consolidata nello spazio compreso tra il Vicolo XX Settembre e l'inizio del portico in direzione ovest con n. 6 banchi specializzati nella vendita fiori e piante.

I posteggi previsti passano da n. 157 (Piano 2004) a n. 152 (Piano 2009).

Ogni anno in occasione della manifestazione di Natale con il relativo mercatino gli operatori di Piazza Garibaldi, Piazza Libertà e P.tto Montevecchio, interessati dall'occupazione delle casette di legno e/o altri manufatti, verranno temporaneamente trasferiti nelle aree riservate agli spostamenti indicate nelle planimetrie dei mercati del giovedì e sabato.

B. Mercato settimanale del sabato

L'attuale area del mercato del sabato è quella configurata nelle planimetrie allegate alla Deliberazione di C.C. n. 13/2009 (allegato 2) nelle quali sono indicate:

a. ubicazione nelle seguenti arterie: Via da Ponte, V.lo da Ponte, Via Barbieri, Piazza Garibaldi, Via San Bassiano, Piazza Libertà, Via Matteotti, Piazzotto Montevecchio, Via Bellavitis, Via Verci, Viale delle Fosse.

b. superficie complessiva dei posteggi per mq. 3058,74

c. totale posteggi su area scoperta n. 110 di cui:

Settore alimentare n. 13

Settore non alimentare n. 92

Produttori agricoli n. 5 di cui n. 1 a carattere stagionale ubicato in Via Verci n.VE 18

d. ubicazione dei singoli posteggi con le dimensioni e la superficie complessiva e la numerazione progressiva. I singoli posteggi con indicato con la lettera A hanno la possibilità di esercitare con Autobanco;

e. settore merceologico dei singoli posteggi.

Rispetto al piano 2004 approvato con C.C. 63/2004:

Nel mercato del Sabato gli spostamenti degli operatori hanno interessato le seguenti aree: Via J. Da Ponte, P.tto Montevecchio e Piazza Garibaldi, Via Barbieri e Via Museo.

Viene eliminata in P.tto Montevecchio la specializzazione merceologica (pelletteria, bigiotteria, profumeria e accessori per l'abbigliamento) e vengono confermati i posteggi attualmente assegnati.

L'area di Via J. Da Ponte riservata alle tipologie merceologiche fiori e piante viene confermata solo nello spazio compreso tra il Vicolo XX Settembre e l'inizio del portico in direzione ovest con conferma dei posteggi attualmente assegnati ai banchi specializzati nella vendita fiori e piante, di cui n. 2 riservato ai produttori agricoli per la vendita esclusiva di fiori e piante.

I posteggi previsti passano da n. 127 (piano 2004) a n. 110 (piano 2009).

Ogni anno in occasione della manifestazione di Natale con il relativo mercatino gli operatori di Piazza Garibaldi, Piazza Libert  e P.tto Montevecchio, interessati dall'occupazione delle casette di legno e/o altri manufatti, verranno temporaneamente trasferiti nelle aree riservate agli spostamenti indicate nelle planimetrie dei mercati del giovedì e sabato.

C. Fiera di ottobre in Centro Storico

Si svolge il sabato e la domenica successivi al primo giovedì di ottobre di ogni anno.

Il Piano del commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 3.06.2004 prevedeva alcuni posteggi in aree commerciali che si sono dimostrate nel tempo poco appetibili commercialmente. Su richiesta degli operatori stessi si è provveduto con il Piano 2009 a ricollocarli in altri posteggi che si sono resi vacanti tra quelli esistenti, o in altre aree disponibili all'interno nell'area della Fiera. Il numero di posteggi è stato ridotto da n. 218 (piano 2004) a n. 214 (piano 2009).

L'attuale area della Fiera di ottobre in Centro Storico è configurata nelle planimetrie allegate alla Deliberazione di C.C. n. 13/2009 (allegato 2) nelle quali sono indicate:

- a. i singoli posteggi con l'ubicazione, il numero, le dimensioni e la superficie e il settore merceologico. I posteggi indicati con la lettera A hanno la possibilità di esercitare con Autobanco.
- b. totale di n. 214 posteggi di cui:

Settore alimentare	n.45
Settore non alimentare	n.167
Produttori agricoli	n.2
- c. ubicazione nelle seguenti arterie: Via da Ponte, Via Barbieri, Via Museo, Piazza Garibaldi, Via San Bassiano, Via Roma, Via Matteotti, Piazza Libert , Piazzotto Montevecchio, Via Bellavitis, Via Verci.

D. Fiera Franca di ottobre in Viale De Gasperi

La Fiera Franca si svolge il primo giovedì di ottobre di ogni anno e viene svolta contestualmente all'esposizione di bestiame nelle seguenti aree:

- area per l'esposizione del bestiame : Viale De Gasperi nel tratto compreso tra lo svincolo di Via Pellegrini (all'altezza del sottopasso di Viale De Gasperi) e la rotatoria nell'intersezione con Via A. Moro - Via Rosmini;
- area riservata al commercio su aree pubbliche : Viale De Gasperi corsia ad est nel tratto tra Via Kolbe (ingresso Parcheggio Gerosa) e lo svincolo di Via Pellegrini, corsia ad ovest nekl tratto tra l'intersezione con Via Cartigliana ed il sottopasso De Gasperi;

L'attuale area della Fiera Franca per attività di commercio su aree pubbliche è configurata nella planimetria allegata alla Deliberazione di C.C. n. 13/2009 (allegato 2) nella quale sono indicati:

- a. i singoli posteggi con l'ubicazione, il numero, le dimensioni e la superficie. I posteggi indicati con la lettera A hanno la possibilità di esercitare con Autobanco.
- b. totale di n. 31 posteggi di cui:

Settore alimentare	n.	10
Settore non alimentare	n.	20
Produttori agricoli	n.	1

Rispetto al piano 2004 approvato con C.C. 63/2004: la planimetria della Fiera Franca rimane invariata come l'elenco del settore merceologico, le dimensioni e la numerazione progressiva.

E. Posteggi per la vendita di caldarroste frutta secca e dolci e per la vendita di libri, cocomeri, alberi di Natale

I n. 4 posteggi temporanei riservati alla vendita di caldarroste frutta secca e dolci individuali con la deliberazione di C.C. n. 63/2004 non sono stati confermati nel Piano 2009 in considerazione della caduta sistematica della domanda da parte degli operatori di commercio su aree pubbliche del settore. Per le stesse motivazioni non sono state confermate le aree destinate ai posteggi istituiti per la vendita di libri, cocomeri e alberi di natale. Si prevede che possano essere autorizzate attività temporanee di vendita delle suddette merceologie con le modalità previste dall'art. 32 "Autorizzazioni temporanee" del presente regolamento e nel rispetto della normativa vigente in materia.

F. Produttori agricoli

Nel Piano 2009 considerato la continua richiesta di partecipazione da parte di produttori agricoli viene istituito nel mercato del giovedì un ulteriore posteggio a carattere stagionale (da assegnare per max 180 giorni) o per periodi di tempo inferiori strettamente collegati alla produzione dei beni da porre in vendita e riservato alle produzioni regionali tipiche del territorio. Per le stesse motivazioni il posteggio riservato ai produttori agricoli nel mercato del giovedì, come individuato nel precedente Regolamento Comunale n. 63/2004, da carattere annuale viene trasformato a carattere stagionale (da assegnare per max 180 giorni) o per periodi di tempo inferiori strettamente collegati alla produzione dei beni da porre in vendita e riservato alle produzioni regionali tipiche del territorio.

2. INDIVIDUAZIONE DELLE MODIFICHE 2016

La revisione del Piano del Commercio su aree pubbliche diviene necessaria a seguito delle norme intervenute dal 2010 a regolamentare le attività di commercio su area pubblica a partire dalla normativa nazionale di attuazione delle normative europee (D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 *Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno* – c.d. Bolkestein) e le conseguenti norme regionali in materia di procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche e Bandi 2017 (da ultima la DGRV 1552/2016 linee guida).

In particolare si è provveduto alla revisione della parte regolamentare/normativa del Piano per adeguarlo alle suddette norme in materia di commercio su aree pubbliche e alle norme in materia di Suap (DPR 160/2010 Regolamento Sportello Unico Attività Produttive) e digitalizzazione dei provvedimenti (Codice Amministrazione Digitale - D.Lgs 82/2005) che obbligano il ricevimento esclusivamente in forma telematica delle istanze e segnalazioni relative alle attività economiche.

Inoltre nel 2014 sono state trasmesse ai Comuni con nota della Prefettura di Vicenza prot. 40787 del 19/6/2014 le "*Raccomandazioni tecniche di Prevenzione Incendi per la installazione e la gestione dei mercati su aree pubbliche, con la presenza di strutture fisse, rimovibili e autonegozi*" redatte dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e Anva nel 2014. Tali Raccomandazioni in materia di sicurezza, antincendio e relativa gestione delle emergenze prescrivono la redazione di un Piano di sicurezza che preveda l'informazione e i conseguenti obblighi da rispettare nelle aree di mercato, fiere e manifestazioni nelle quali si esercitano attività di commercio su aree pubbliche.

In attuazione delle "*Raccomandazioni tecniche di Prevenzione Incendi*" dei Vigili del Fuoco 2014 si è provveduto alla redazione di un PIANO DI SICUREZZA DI MERCATI, FIERE E MANIFESTAZIONI TEMPORANEE SU AREE PUBBLICHE ai fini della prevenzione degli incendi ed allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela del patrimonio pubblico e privato, che diventa un Allegato al Piano del Commercio su Aree pubbliche (allegato 7.a)

Il Piano della Sicurezza ha evidenziato la necessità di ridimensionare alcuni posteggi individuati nelle vie e piazze interne alle aree dei mercati e delle fiere, per rispettare le norme di viabilità veicolare e pedonale, per dare garanzia di accesso per i mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco e delle vie di fuga per l'allontanamento in emergenza dei cittadini visitatori.

Si è provveduto pertanto ad una revisione della parte cartografica del Piano, con la redazione di n.26 planimetrie che individuano le vie e piazze interessate dai mercati e fiere allegate al presente documento (Allegati 1-2-3-4).

Nelle planimetrie allegate al Piano 2009 i posteggi individuati nelle aree di mercati e fiere erano stati dimensionati in modo da garantire gli accessi a tali aree da parte dei mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco, con una larghezza della sezione stradale libera minima di 3,00 mt.; le "*Raccomandazioni tecniche di Prevenzione Incendi*" dei Vigili del Fuoco 2014 hanno prescritto che tale larghezza sia prevista minimo di 3,50 mt., comportando la necessità di ridurre alcuni posteggi, dove risultava possibile, e di eliminarne altri

nelle vie più strette del centro storico, trasferendo le ditte insediate in posteggi liberi presenti nei mercati e nelle fiere. Si è provveduto inoltre a sopprimere alcuni posteggi liberi per revoca dell'autorizzazione/concessione oppure per cessazione dell'attività, i quali risultano non più commercialmente attrattivi, data la posizione e lo scarso afflusso di persone.

Le aree totali dei mercati e delle fiere rimangono confermate come individuate nel Piano 2009 (allegati 1-2-3-4).

A. Mercato del giovedì:

L'area del mercato è stata razionalizzata per risolvere le problematiche legate alla sicurezza pubblica ed alla viabilità, come riportato nel dettaglio nella Relazione Tecnica allegata al Piano di Sicurezza (allegato 7.b) in particolare :

- in alcune vie sono state ridotte le dimensioni dei posteggi per garantire la corsia libera per accesso mezzi soccorso dei Vigili del Fuoco (Via Bellavitis, Via Matteotti, Via Roma, Via J. Da Ponte)
- in alcune vie sono stati eliminati alcuni posti liberi che risultano non più appetibili e poco richiesti (n. 2 in Piazzotto Montevecchio e n.1 Via Matteotti)
- in Via Museo sono stati eliminati tutti i posteggi perché la via non risultava più appetibile come segnalato dagli stessi operatori: su n.9 ditte, n.4 sono posti liberi perché revocati, n.5 ditte attive sono state trasferite in altre vie del mercato concordando gli spostamenti con gli operatori stessi e con i rappresentanti delle associazioni di categoria locali, nel rispetto della graduatoria di anzianità e del settore merceologico, assegnando loro i posteggi che sono risultati liberi in altre vie o piazze del mercato
- in Piazza Garibaldi sono stati individuati n. 3 nuovi posti trasformando i posti di riserva in posti fissi e assegnandoli alle ditte trasferite da Via Museo
- in Piazzale Trento e in Via J. Da Ponte sono stati ridimensionati n.3 posteggi in base alla situazione attuale e come da richieste dalle ditte stesse.

Il numero dei posteggi è stato ridotto da n. 151 (piano 2009) a n. 143 (piano 2016)

La numerazione dei posteggi esistenti nel mercato del giovedì non viene modificata rispetto al Piano 2009, sono stati numerati n.3 nuovi posti aggiunti in Piazza Garibaldi (individuati sui posti di riserva), mentre dei posti eliminati è stato eliminato il numero corrispondente (PM69A – PM71 - MA 73 A – MU120 –MU 121 – MU122 – MU123- MU124- MU125- MU126- MU127A).

La numerazione dei posteggi con la ubicazione, la dimensione e il settore merceologico sono riportati nell'allegato Elenco posteggi mercato del giovedì (allegato 1 sub a).)

Le tipologie merceologiche pesce e friggitoria sono state confermate nell'area individuata in P.le Trento.

L'area di Via J. da Ponte riservata alle tipologie merceologiche fiori e piante viene confermata in quanto oramai consolidata nello spazio compreso tra il Vicolo XX Settembre e l'inizio del portico in direzione ovest con n. 6 banchi specializzati nella vendita fiori e piante.

L'area del mercato settimanale del giovedì è, quindi, quella configurata nelle planimetrie allegate in calce al presente regolamento (allegato 1) nelle quali sono indicate:

- a. ubicazione nelle seguenti arterie: Via da Ponte, Via Barbieri, Piazza Garibaldi, Via Vittorelli, Via San Bassiano, Piazza Libertà, Via Matteotti, Piazzale Trento, Piazzotto Montevecchio, Via Bellavitis, Via Verci, Via Roma, V.le Delle Fosse;
- b. superficie complessiva dei posteggi per mq. 4003,54;
- c. totale posteggi su area scoperta n. 143 di cui:

Settore alimentare	n.	21	
Settore non alimentare	n.	120	di cui 6 specializzati vendita fiori e piante
Produttori agricoli	n.	2	Per assegnazioni annuali e riservato alle produzioni regionali tipiche del territorio
- d. ubicazione dei singoli posteggi con le dimensioni e la superficie complessiva e la numerazione progressiva. I singoli posteggi indicati con la lettera A hanno la possibilità di esercitare con Autobanco;
- e. settore merceologico dei singoli posteggi.

Allegati: ELENCO POSTEGGI MERCATO DEL GIOVEDÌ (allegato 1 sub a).

Ogni anno in occasione della manifestazione di Natale con il relativo mercatino gli operatori di Piazza Garibaldi, Piazza Libertà e P.tto Montevecchio, interessati dall'occupazione delle casette di legno e/o altri manufatti, verranno temporaneamente trasferiti nelle aree riservate agli spostamenti indicate nelle planimetrie dei mercati del giovedì e sabato.

B. Mercato del sabato

L'area del mercato è stata razionalizzata per risolvere le problematiche legate alla sicurezza pubblica ed alla viabilità, come riportato nel dettaglio nella Relazione Tecnica allegata al Piano di Sicurezza (allegato 7.b) in particolare :

- in alcune vie sono state ridotte le dimensioni dei posteggi per garantire la corsia libera per accesso mezzi soccorso dei Vigili del Fuoco (Via Bellavitis, Piazza Libertà, Via Matteotti, Via J. Da Ponte)
- in alcune vie sono stati eliminati alcuni posti liberi che risultano non più appetibili e poco richiesti (n. 1 in Piazzotto Montevercchio, n.1 Piazza Garibaldi)
- in Piazza Libertà si è liberato lo spazio di fronte alla Chiesa di S. Giovanni, eliminando n.1 posto libero revocato e traslando n. 1 posto in modo da garantire libero l'accesso principale della Chiesa.

Il numero dei posteggi è stato ridotto da n. 110 (piano 2009) a n. 107 (piano 2016)

La numerazione dei posteggi esistenti nel mercato del sabato non viene modificata rispetto al Piano 2009, dei posti eliminati è stato eliminato il numero corrispondente (PL29A – PM63 – PG78)

La numerazione dei posteggi con la ubicazione, la dimensione e il settore merceologico sono riportati nell'allegato Elenco posteggi mercato del sabato (allegato 2 sub a).)

L'area di Via J. Da Ponte riservata alle tipologie merceologiche fiori e piante viene confermata solo nello spazio compreso tra il Vicolo XX Settembre e l'inizio del portico in direzione ovest con conferma del n.1 posteggio attualmente assegnato all'attività "non alimentare specializzati nella vendita fiori e piante" e n. 2 posteggi riservati ai "produttori agricoli per la vendita esclusiva di fiori e piante".

L'area del mercato settimanale del sabato è, quindi, quella configurata nelle planimetrie allegate in calce al presente regolamento (allegato 2) nelle quali sono indicate:

- a. ubicazione nelle seguenti arterie: Via da Ponte, V.lo da Ponte, Via Barbieri, Piazza Garibaldi, Via San Bassiano, Piazza Libertà, Via Matteotti, Piazzotto Montevercchio, Via Bellavitis, Via Verci, Viale delle Fosse.
- b. superficie complessiva dei posteggi per mq. 2965,64
- c. totale posteggi su area scoperta n. 107 di cui:

Settore alimentare	n.	13	
Settore non alimentare	n.	91	di cui 1 specializzati vendita fiori e piante
Produttori agricoli	n.	5	di cui n. 1 a carattere stagionale ubicato in Via Verci n.VE 18 e n.2 prod. agr. specializzati vendita fiori e piante in Via Da Ponte
- d. ubicazione dei singoli posteggi con le dimensioni e la superficie complessiva e la numerazione progressiva. I singoli posteggi indicati con la lettera A hanno la possibilità di esercitare con Autobanco;
- e. settore merceologico dei singoli posteggi.

Allegati: ELENCO POSTEGGI MERCATO DEL SABATO (allegato 2 sub a).)

Ogni anno in occasione della manifestazione di Natale con il relativo mercatino gli operatori di Piazza Garibaldi, Piazza Libertà e P.tto Montevercchio, interessati dall'occupazione delle casette di legno e/o altri manufatti, verranno temporaneamente trasferiti nelle aree riservate agli spostamenti indicate nelle planimetrie dei mercati del giovedì e sabato.

C. Fiera del Centro Storico

La Fiera di ottobre in Centro Storico si svolge il sabato e la domenica successivi al Primo giovedì di ottobre di ogni anno.

L'area della Fiera, confermata nella sua estensione come nel Piano 2009, è stata razionalizzata per risolvere le problematiche legate alla sicurezza pubblica ed alla viabilità, come riportato nel dettaglio nella Relazione Tecnica allegata al Piano di Sicurezza (allegato 7.b) in particolare :

- in alcune vie sono state ridotte le dimensioni dei posteggi per garantire la corsia libera per accesso mezzi soccorso dei Vigili del Fuoco (Piazza Libertà, Via Matteotti, Via Roma, Via Museo, Via J. Da Ponte)
- in alcune vie è risultato necessario eliminare i posteggi e trasferire le ditte in altri posti liberi della Fiera per motivi di sicurezza, riscontrato che tali posti erano su strade troppo strette per garantire il passaggio dei mezzi di soccorso dei vigili del fuoco oppure in punti critici della viabilità (n. 1 in Via Verci, n.1 Via Roma, n.1 in Via Bellavitis, n.2 in Via Matteotti, n.1 in Via Museo, n. 1 in Via Barbieri/Da Ponte).

L'area della Fiera è configurata nelle planimetrie allegate in calce al presente regolamento (allegato 3) nelle quali sono indicate:

- a. i singoli posteggi con l'ubicazione, il numero, le dimensioni e la superficie e il settore merceologico. I posteggi indicati con la lettera A hanno la possibilità di esercitare con Autobanco.
- b. totale di n. 204 posteggi di cui:

Settore alimentare	n.42
Settore non alimentare	n.160
Produttori agricoli	n.2
- c. ubicazione nelle seguenti arterie: Via da Ponte, Via Barbieri, Via Museo, Piazza Garibaldi, Via San Bassiano, Via Roma, Via Matteotti, Piazza Libertà, Piazzotto Montevecchio, Via Bellavitis, Via Verci.

Allegati: ELENCO POSTEGGI FIERA IN CENTRO STORICO (allegato 3 sub a).).

D. Fiera Franca in Viale A. De Gasperi

La Fiera Franca si svolge il primo giovedì di ottobre di ogni anno e viene svolta contestualmente all'esposizione di bestiame nelle seguenti aree, confermando l'estensione come nel Piano 2009:

- area per l'esposizione del bestiame : Viale De Gasperi nel tratto compreso tra lo svincolo di Via Pellegrini (all'altezza del sottopasso di Viale De Gasperi) e la rotatoria nell'intersezione con Via A. Moro - Via Rosmini;
- area riservata al commercio su aree pubbliche : Viale De Gasperi corsia ad est nel tratto tra Via Kolbe (ingresso Parcheggio Gerosa) e lo svincolo di Via Pellegrini, corsia ad ovest nel tratto tra l'intersezione con Via Cartigliana ed il sottopasso De Gasperi;

I posteggi della Fiera Franca, riscontrata la particolare presenza di ditte del settore alimentare con somministrazione, sono stati aumentati nelle dimensioni, allargandoli verso il centro della carreggiata (da 4mt a 5 mt), essendoci la disponibilità di spazio in strada e la necessità di maggiore posto espressa dalle ditte che offrono principalmente un servizio di somministrazione e pertanto necessitano di spazi per panche e tavoli.

Tutti i n.11 posteggi del settore "alimentare" sono stati trasformati in "alimentare con somministrazione" con la possibilità quindi di posare panche e tavoli.

E' stato individuato un altro posto per "produttore agricolo" (tot. sono n.2), riscontrata la particolare tipologia della Fiera ed è stata aumentata la superficie destinata agli espositori di prodotti per l'agricoltura.

L'area della Fiera Franca è configurata nella planimetria allegata in calce al presente regolamento (allegato 4) nella quale sono indicati:

- a. i singoli posteggi con l'ubicazione, il numero, le dimensioni e la superficie. I posteggi indicati con la lettera A hanno la possibilità di esercitare con Autobanco.
- b. totale di n. 31 posteggi di cui:

Settore alimentare	n.	11
Settore non alimentare	n.	18
Produttori agricoli	n.	2
- c. ubicazione : Viale De Gasperi : corsia ad est nel tratto tra Via Kolbe (ingresso Parcheggio Gerosa) e lo svincolo di Via Pellegrini, corsia ad ovest nel tratto tra l'intersezione con Via Cartigliana ed il sottopasso De Gasperi.

Allegato: ELENCO POSTEGGI FIERA FRANCA IN VIALE DE GASPERI (allegato 4 sub a).).

E. Posteggi per la vendita di caldarroste, frutta secca e dolciumi, libri, cocomeri e alberi di Natale

Non sono previsti posti fissi per tali merceologie, già eliminati nel Piano 2009 a causa della caduta sistematica della domanda da parte degli operatori del settore.

Sono previste però autorizzazioni/concessioni temporanee da assegnare con le modalità previste dall'art. 30 del Regolamento.

F. Produttori agricoli

Rispetto al Piano 2009 vengono confermati i posteggi per "produttori agricoli" esistenti e aumentando e trasformandone alcuni per favorire anche tali attività.

Nel mercato del Giovedì ci sono :

- in Via Verci n.2 posteggi per "produttori agricoli stagionali" che vengono trasformati in posteggi per "produttori agricoli annuali", riscontrata la richiesta delle ditte presenti che chiedono di trasformarli in annuali, data la possibilità di garantire offerta di prodotti agricoli per tutto l'anno, e rimangono "riservati alle produzioni regionali tipiche del territorio" come disposto nel Piano 2009.

Nel mercato del Sabato si confermano i posti esistenti:

- in Via Verci n. 2 posteggi per “produttori agricoli annuali” e n.1 posteggio per “produttore agricoli stagionali”
- in Via Da Ponte n. 2 posteggi per “produttori agricoli specializzati in vendita di piante e fiori”

Nella Fiera di ottobre in centro storico ottobre si confermano in Via Verci n. 1 posteggio e in Piazza Garibaldi n. 1 posteggio per “produttori agricoli”.

Nella Fiera Franca del primo giovedì di ottobre in Viale De Gasperi viene individuato n.1 posteggio, trasformandolo da un posteggio esistente “non alimentare”, che si aggiunge quindi all’esistente n. 1 posteggio per “produttori agricoli”, al fine di aumentare la disponibilità di posti per le attività del settore agricolo in conformità alla tipologia della Fiera Franca.

Parte II[^]
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO
SU AREE PUBBLICHE

CAPO I[^] - Oggetto e Normativa Generale

1. Oggetto
2. Normativa igienico-sanitaria
3. Modalità di pagamento delle Tasse e Tributi comunali

CAPO II[^] - Mercato

4. Tipologia dell'area, sua localizzazione e configurazione
5. Giornate e orari di svolgimento
6. Modalità di tenuta e consultazione degli atti relativi al mercato
7. Tenuta del posteggio e modalità di vendita. Divieti
8. Accesso agli operatori e sistemazione dei mezzi e delle attrezzature di vendita
9. Presenze dei titolari di posteggio
10. Circolazione veicolare e pedonale
11. Modalità di assegnazione dei posteggi ai precari
12. Autorizzazione con posteggio. Migliorie
13. Produttori agricoli
14. Soppressione di mercati o di posteggi
15. Trasferimento di mercati
16. Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione/concessione.
17. Revoca e sospensione dell'autorizzazione/concessione d'esercizio.
18. Sospensione o revoca per omesso pagamento del Canone OSAP
19. Mercati straordinari e festivi.

CAPO III[^] - Fiere

20. Giornate e orari di svolgimento
21. Localizzazione, caratteristiche e tipologie
22. Autorizzazione e concessione di posteggio
23. Domanda di partecipazione alle fiere quale operatore precario
24. Graduatorie
25. Produttori agricoli nelle Fiere
26. Norme in materia di funzionamento delle fiere
27. Circolazione veicolare e pedonale
28. Trasferimento delle Fiere

CAPO IV[^] - Commercio Itinerante

29. Modalità di esercizio

CAPO V[^] - Autorizzazioni Temporanee

30. Autorizzazioni temporanee
31. Feste ed iniziative promozionali

CAPO VI[^] - Disposizioni Finali

32. Sanzioni
33. Valorizzazione dei Mercati settimanali
34. Norme transitorie
35. Rinvio a disposizioni di legge
36. Abrogazione di precedenti norme

CAPO I[^]
OGGETTO E NORMATIVA GENERALE

Art. 1

OGGETTO

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle attività di commercio su aree pubbliche nel territorio comunale secondo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114, dal decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59, dall'Intesa della Conferenza Unificata Stato Regioni del 5 luglio 2002, dalla Legge Regionale 6 aprile 2001 n. 10, e dalle D.G.R.V. nn. 2113 del 2 agosto 2005 e s.m.i. e n. 986 del 18 giugno 2013 e s.m.i., nonché, relativamente ai requisiti igienico – sanitari, dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2002.

Art. 2

NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA

L'esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto alle norme che tutelano le esigenze igienico-sanitarie sia in materia di vendita al dettaglio dei prodotti alimentari e non alimentari che di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Art. 3

MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE TASSE E TRIBUTI COMUNALI

Le concessioni annuali e stagionali aventi validità dodicennale rilasciate in occasione dei mercati settimanali, delle fiere e le concessioni temporanee sono assoggettate al pagamento del Canone di occupazione spazi e aree pubbliche e della tassa smaltimento rifiuti solidi nella misura e con le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale.

CAPO II^

MERCATO

Art. 4

TIPOLOGIA DELL'AREA, SUA LOCALIZZAZIONE E CONFIGURAZIONE

1. L'area del mercato del giovedì è quella configurata nelle planimetrie allegate al presente Piano con l'indicazione dei posteggi, della superficie assegnata per ogni posteggio, del settore merceologico e delle specializzazioni merceologiche previste (allegato 1 e allegato 1 sub A). I posteggi contrassegnati con la lettera A possono tenere all'interno del banco il proprio veicolo.
2. L'area del mercato del sabato è quella configurata nelle planimetrie allegate al presente Piano con l'indicazione dei posteggi, della superficie assegnata per ogni posteggio, del settore merceologico e delle specializzazioni merceologiche previste (allegato 2 e allegato 2 sub A). I posteggi contrassegnati con la lettera A possono tenere all'interno del banco il proprio veicolo.
3. Le planimetrie sono pubblicate nel sito internet del Comune di Bassano del Grappa e consultabili presso il Comando di Polizia locale del Comune durante gli orari di svolgimento dei mercati settimanali, previo appuntamento.
4. Nel mercato possono operare solo commercianti su area pubblica e produttori agricoli in possesso della prescritta autorizzazione e/o concessione.
5. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività istituzionali e l'erogazione dei servizi di mercato.

Art. 5

GIORNATE E ORARI DI SVOLGIMENTO

1. I mercati settimanali si svolgono nei giorni di giovedì e sabato.
2. Gli orari di svolgimento dei mercati e gli orari di vendita delle merci sono riportati nella seguente tabella:

a. Accesso ai posteggi	ore 06.30
b. Inizio operazioni di vendita	ore 07.00
c. Termine ultimo accesso ai posteggi	ore 07.30
d. Termine ultimo allontanamento dai posteggi degli automezzi non autorizzato	ore 08.00
e. SOLO IN CASO DI MALTEMPO Termine ultimo allontanamento dai posteggi degli automezzi non autorizzato	ore 08.30
f. Possibilità di accesso ai posteggi con gli automezzi	ore 12.35
g. SOLO IN CASO DI MALTEMPO Possibilità di accesso ai posteggi con gli automezzi	ore 12.00
h. Termine ultimo delle vendite	ore 13.30
i. Termine ultimo per allontanamento degli automezzi in dotazione agli operatori di commercio su aree pubbliche e sgombero delle merci, attrezzature e rifiuti dai posteggi	ore 14.00

3. E' fatto obbligo a tutti gli operatori di osservare gli orari di svolgimento dei mercati e di farli osservare.
4. Qualora la giornata di mercato venga a coincidere con un giorno festivo il mercato potrà essere anticipato, posticipato o effettuato nella medesima giornata festiva, così come previsto dall'art. 8 della Legge regionale 10/2001, ad eccezione del 25 dicembre. Qualora, infatti, il mercato venga a coincidere con il giorno di Natale, esso dovrà essere anticipato o posticipato.
5. Il Sindaco può fissare, in caso di comprovate esigenze pubbliche, gli orari di carico e scarico delle merci, di allestimento delle attrezzature di vendita e di sgombero dell'area di mercato anche in deroga ai criteri di cui al comma 2.

6. Il mercato coincidente con il sabato successivo al primo giovedì di ottobre di ogni anno viene sospeso per consentire lo svolgimento della tradizionale Fiera di Ottobre in Centro Storico. A tal fine agli operatori del mercato del sabato, concessionari di posteggio, verrà consegnata una comunicazione/promemoria di sospensione del mercato, almeno 15 gg. prima della Fiera.

Art. 6

MODALITÀ DI TENUTA E CONSULTAZIONE DEGLI ATTI RELATIVI AL MERCATO

1. Presso il Comando di Polizia locale del Comune è tenuto a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse, l'originale della graduatoria del mercato, con l'indicazione dei posteggi, del titolare della concessione, della superficie assegnata per ogni singolo posteggio.
2. Per ogni mercato vengono stilate ed aggiornate due distinte graduatorie al fine della corretta applicazione delle norme contenute nel presente regolamento:
 - a. la graduatoria degli assegnatari di posteggio detta "Graduatoria assegnatari" aggiornata nell'ordine con i seguenti criteri di priorità:
 1. anzianità di partecipazione al mercato;
 2. maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole;
 - b. la graduatoria degli operatori precari, detta "Graduatoria precari", distinta tra settore alimentare, non alimentare e imprenditori agricoli, aggiornata in base alle presenze dei precari stessi all'atto dell'assegnazione dei posteggi non occupati, per ciascuna giornata di svolgimento del mercato, per l'assenza del titolare del posteggio.
3. Entrambe le graduatorie di cui al comma precedente sono tenute dal Comando di Polizia locale del Comune, e possono essere visionate dagli interessati durante gli orari di svolgimento del mercato previo appuntamento.

Art. 7

TENUTA DEL POSTEGGIO E MODALITÀ DI VENDITA. DIVIETI

1. Ogni operatore commerciale utilizza il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell'autorizzazione d'esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, delle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio, nella concessione di suolo pubblico e nei regolamenti comunali. Quando nel posteggio è autorizzata la vendita di una specifica tipologia merceologica, è vietato vendere prodotti non appartenenti alla tipologia autorizzata.
2. L'operatore ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza.
3. I prodotti esposti per la vendita devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee.
4. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito ed ordinato lo spazio da loro occupato; al termine delle operazioni di vendita devono raccogliere e smaltire i rifiuti con le modalità stabilite dal Comune.
5. E' vietato danneggiare la sede stradale, la segnaletica, gli elementi di arredo urbano ed il patrimonio arboreo.
6. In caso di particolari attività di commercio che potrebbero creare nocimento alla pavimentazione delle arterie in cui insistono, l'Amministrazione comunale con provvedimento Sindacale potrà stabilire delle modalità di salvaguardia della pavimentazione con l'utilizzo di idonei dispositivi quali: teli di nylon, moquette, linoleum o altro. Tale disposizione deve essere rispettata da tutti gli operatori autorizzati a trattenere il mezzo nel posteggio assegnato nelle seguenti Vie e Piazze: P.tto Montevecchio, Piazza Garibaldi, Piazza Libertà e Via Matteotti.
7. Deve essere assicurato il passaggio degli automezzi di polizia e di soccorso. In ogni caso non deve essere intralciato il transito dei veicoli autorizzati. Per garantire e consentire un più agevole transito degli automezzi di polizia e soccorso all'avvicinarsi degli stessi gli operatori del mercato dovranno: sospendere l'attività di vendita ed invitare i clienti a sgomberare la strada, chiudere immediatamente gli ombrelloni, abbassare i portelloni o le tende dei mezzi attrezzati, avvicinare al lato opposto al transito dei mezzi i banchi, i carrelli, le merci o quant'altro possa intralciare uno scorrevole transito veicolare.
8. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

9. Il posteggio non dovrà rimanere incustodito. Dovrà sempre essere presente almeno una persona, addetta dalla ditta, che in caso di necessità provveda ad attuare tutte le operazioni per garantire la sicurezza.
10. E' vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci poste in vendita e ricorrere alla vendita mediante il sistema del pubblico incanto.
11. E' vietato usare megafoni, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora.
12. E' consentito l'uso di apparecchi atti all'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari da parte di coloro che vendono tali prodotti sempreché il volume sia minimo e tale da non arrecare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi nonché ai residenti od agli altri commercianti in sede fissa.
13. Al fine di tutelare il consumatore, l'operatore che pone in vendita merci usate, oltre al rispetto delle norme in materia di pubblica sicurezza per la vendita di oggetti usati, deve collocarle separatamente dalle altre, deve darne adeguata pubblicità, evidenziando la merce usata posta in vendita con cartelli ben visibili al pubblico, di misura non inferiore al formato A3 e con carattere di stampa corpo 100 minimo. I prodotti di abbigliamento usati, prima di essere posti in vendita, devono aver subito un processo di sanificazione. A richiesta degli organi di vigilanza l'operatore ha l'obbligo di darne dimostrazione.
14. L'operatore deve rispettare le eventuali condizioni particolari cui è sottoposto l'esercizio del commercio, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale.

Art. 8

ACCESSO AGLI OPERATORI

E SISTEMAZIONE DEI MEZZI E DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA

1. I banchi, gli autoservizi e le altre attrezzature di vendita devono essere collocati, come da planimetria di cui al precedente articolo 4, all'interno del posteggio assegnato.
2. E' vietato occupare una superficie maggiore o diversa da quella espressamente concessa, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni, né ostruire ingressi e vie di fuga.
3. I banchi o le strutture di vendita appoggiate al suolo devono essere coperti da tendaggi che li rivestono e che li coprono fino ad almeno a 15 cm dal suolo. Gli stessi devono essere di colore tenue e non sgargiante e devono essere mantenuti puliti e decorosi.
4. Le eventuali tende ed analoghe coperture aeree dei banchi non dovranno essere di ostacolo al passaggio pedonale o dei mezzi di soccorso. Le stesse dovranno essere sollevate di almeno 2 metri dal suolo e collocate in modo da non costituire molestia e da non precludere la visuale degli altri banchi e degli eventuali negozi adiacenti.
5. Gli eventuali scatoloni dovranno essere posti all'interno dell'automezzo e/o del banco di vendita in modo da non essere visibili dall'esterno.
6. La sporgenza massima delle tende oltre la superficie assegnata non deve essere superiore a 50 centimetri.
7. In caso di necessità il commerciante dovrà immediatamente rimuovere le tende per consentire il transito di automezzi.
8. Le merci appese ai carrelli devono essere esposte all'interno della superficie assegnata.
9. Nessun oggetto potrà essere appeso ai sostegni delle tende quando gli effetti stessi sporgano oltre i banchi od ostacolino la visibilità dei banchi vicini o degli esercizi commerciali in sede fissa.
10. L'altezza minima dal suolo delle superfici occupate dalle merci o dei banchi non può essere inferiore a 50 centimetri.
11. L'esposizione a terra delle merci poste in vendita è vietata ad eccezione delle seguenti merci: calzature, tappeti, mobili con qualunque materiale realizzati, articoli per il giardinaggio, fiori recisi contenuti in appositi vasi, piante, animali vivi, prodotti per l'agricoltura e la zootecnia.
12. Le tende, le coperture aeree dei banchi e le strutture di vendita in generale dovranno essere di pregevole fattura, mantenute in ottimo stato di manutenzione, efficienza e decoro con le merci ordinate e convenientemente esposte. Non sono ammessi al mercato operatori le cui attrezzature siano carenti degli indispensabili requisiti di decoro.

Art. 9

PRESENZE DEI TITOLARI DI POSTEGGIO

1. La Ditta assegnataria di posteggio è tenuta ad essere presente presso il posteggio assegnato entro l'orario stabilito nell'art. 5 del presente regolamento, altrimenti sarà considerata assente ed il posteggio verrà assegnato ai precari richiedenti. Eventuali ritardi, per cause di forza maggiore, delle ditte assegnatarie devono essere segnalati al personale del Comando di Polizia Locale entro le ore 8.00 della giornata di mercato; in ogni caso la Ditta dovrà essere presente nel posteggio entro le ore 8.30 orario oltre il quale la ditta non avrà più diritto ad occupare il posteggio per la giornata.
2. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato, anche in caso di suo prolungamento, fatte salve cause di forza maggiore dovute a particolari condizioni climatiche, a problemi di salute o ad impossibilità documentata di permanenza nel mercato da comunicare immediatamente all'incaricato della vigilanza del mercato (nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito). In caso contrario l'operatore viene considerato assente a tutti gli effetti.
3. Qualora a causa di calamità naturali o di particolari condizioni climatiche o di avvenimenti del tutto eccezionali, il mercato venga occupato in una determinata giornata da un numero di posteggi inferiore al 50% dei posti previsti, coloro che non vi partecipano non sono considerati assenti.
4. Qualora il mercato ricada in un giorno festivo e venga effettuato in deroga, la presenza dell'operatore è obbligatoria e l'eventuale assenza verrà conteggiata.
5. Gli atti di rilevazione delle presenze sono consultabili presso l'Ufficio Annona negli orari di svolgimento del mercato previo appuntamento.
6. In caso di assenza del titolare dell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche svolta in un posteggio quale assegnatario o "precario" è consentita a dipendenti o collaboratori con altro tipo di rapporto previsto dalla normativa vigente in materia, su delega del titolare, da comunicare al Comune.

Art. 10

CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE

1. Gli orari relativi alla circolazione dei veicoli all'interno dell'area del mercato sono stabiliti da apposita ordinanza sindacale.
2. Nell'area di mercato è vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi. I concessionari di posteggio sono tenuti a portar fuori dall'area di mercato i veicoli che non sono autorizzati a sostare all'interno dei posteggi.
3. I concessionari di posteggio con veicolo o autobanco in Piazza Libertà, Via Matteotti, Via Barbieri e Via Roma, in caso di sostituzione del mezzo, potranno accedere nel loro posteggio solamente se il nuovo veicolo avrà massa complessiva a pieno carico non superiore alle 7,5 tonnellate.
4. In Piazza Garibaldi e P.tto Montevecchio è consentito il transito e la sosta (nei posteggi ove previsti) esclusivamente degli automezzi a pieno carico non superiore alle 5 tonnellate.

Art. 11

MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI AI PRECARI

1. I concessionari dei posteggi non presenti all'ora stabilita nel precedente articolo 5, come previsto dall'art. 9 comma 1, non potranno più accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti.
2. I posteggi liberi verranno assegnati alle ore 08.05, per quel giorno, agli operatori precari aventi titolo.
3. Gli operatori precari dovranno esibire all'atto della spunta l'autorizzazione di tipo a) o b) di cui all'art. 28 del D.Lgs. 114/98, in originale, ed essere muniti di idonea attrezzatura per esercitare l'attività. La mancata esibizione dell'autorizzazione in originale non consentirà l'assegnazione del posteggio vacante per quel giorno.
4. L'assegnazione dei posteggi avviene in base all'ordine esistente nella "Graduatoria precari", distinta per i diversi settori merceologici, che viene formata secondo le seguenti priorità:
 - a. all'operatore che ha il più alto numero di presenze sul mercato, riferite all'autorizzazione utilizzata, al settore merceologico di appartenenza. Ai sensi del D.Lgs 114/98, per conseguire una presenza

- l'operatore deve essersi presentato alla "spunta" nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia per motivi non legati ad una obiettiva insufficienza delle dimensioni del posteggio;
- b. all'operatore che vanta la maggiore anzianità nell'attività desumibile dal R.E.A., per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole;
 - c. secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.
5. Qualora l'operatore precario assegnatario di posteggio non eserciti l'attività di vendita per sua volontà, perde la presenza maturata in quel giorno ed il posteggio è assegnato a chi segue in graduatoria.
 6. La scelta del posteggio da parte del precario avviene, fermo restando il settore merceologico di appartenenza, seguendo l'ordine della graduatoria partendo dall'operatore con il più alto numero di presenze.
 7. I posteggi temporaneamente liberi o non assegnati potranno essere occupati dai precari esclusivamente con lo stesso settore merceologico di appartenenza dello stesso o con la stessa specializzazione merceologica qualora trattasi di posteggi vincolati alla specializzazione merceologica.
 8. Al fine di consentire agli uffici competenti di effettuare eventuali verifiche, gli operatori che partecipano per la prima volta alla spunta sono tenuti a presentare almeno 15 giorni prima delle operazioni di spunta apposita domanda telematica al Suap del Comune di Bassano del Grappa tramite la piattaforma in uso presso l'Amministrazione, contenente i seguenti dati:
 - estremi dell'autorizzazione di cui alle lettere a) o b) dell'art. 28 del D.Lgs 114/98 con cui si intende effettuare il precariato (l'autorizzazione stessa va allegata in fotocopia);
 - data di inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, risultante dal R.E.A..
 9. Non è consentito ad una stessa persona fisica presentarsi per la spunta con titoli diversi da quello comunicato ed effettuare la spunta contemporaneamente sia a nome proprio che per conto altrui.
 10. Il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica su posteggio può partecipare alle operazioni di spunta sulla stessa area di mercato fino all'ottenimento di tre posteggi, salvi sempre i diritti acquisiti purché sia titolare di diverse autorizzazioni e sia fisicamente presente con le strutture idonee per svolgere l'attività. In tal caso non può essere utilizzata, ai fini dell'assegnazione occasionale, la stessa autorizzazione relativa al posteggio già in concessione dodicennale su quello stesso mercato. Può essere quindi utilizzata un'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche su posteggio in un altro mercato o un'autorizzazione per il commercio su area pubblica in forma itinerante.
 11. Non è consentito sommare le presenze maturate con riferimento a più autorizzazioni di cui sia titolare il medesimo soggetto.
 12. La mancata presenza alle operazioni di spunta per un periodo consecutivo di due anni, produce l'azzeramento del punteggio e l'esclusione dalla graduatoria.

Art. 12

AUTORIZZAZIONE CON POSTEGGIO. MIGLIORIE.

1. L'autorizzazione per esercitare il commercio su aree pubbliche, comprensiva della concessione del posteggio, ha validità di 12 (dodici) anni ed è rilasciata dal Dirigente del settore competente, sulla base di una graduatoria approvata a seguito di concorso pubblico per l'assegnazione dei posteggi liberi disponibili nei mercati o posteggi isolati.
2. Il Comune darà comunicazione del bando di selezione per l'assegnazione dei posteggi liberi mediante avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (B.U.R.V.) ed informando le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore.
3. Al fine di ottenere l'autorizzazione di esercizio e la concessione del corrispondente posteggio, ogni interessato deve inoltrare apposita domanda telematica al Suap del Comune di Bassano del Grappa tramite la piattaforma in uso presso l'Amministrazione, secondo le modalità ed i tempi indicati nell'apposito bando pubblicato nel sito internet del Comune.
4. Per i criteri di formazione della graduatoria per l'assegnazione dei posteggi liberi, per le modalità di revisione della stessa e per le modalità e tempistiche di assegnazione secondo graduatoria dei posteggi liberi, si rimanda ai criteri ed alle disposizioni contenute nell'Intesa della Conferenza Unificata Stato Regioni del 5 luglio 2012, nei Documenti Unitari approvati successivamente dalla Conferenza delle

Regioni e Province autonome, nonché si rimanda alla legislazione regionale ed ai provvedimenti regionali attuativi dell'Intesa Stato Regioni ai sensi dell'art. 70, comma 5, del decreto legislativo n. 59 del 2010.

5. Fatti salvi i diritti acquisiti prima dell'entrata in vigore della L.R. 10/2001, ogni ditta operante in un mercato non può essere concessionaria di più di tre posteggi per settore merceologico nella stessa area mercatale.
6. Prima di pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto l'avviso relativo ai posteggi liberi, il responsabile del servizio competente provvede a migliorare la posizione degli operatori già titolari di posteggio nel mercato, assegnando i posteggi resisi liberi dello stesso settore o tipologia merceologica.
7. A tale scopo il responsabile del servizio comunica a tutti gli operatori del mercato l'avvio della procedura di migioria con l'elenco e le caratteristiche specifiche dei posteggi resisi liberi ed indicando i termini di presentazione della domanda.
8. La presentazione della domanda di migioria, a pena d'inammissibilità, deve essere inoltrata in via telematica al Suap del Comune di Bassano del Grappa tramite la piattaforma in uso presso l'Amministrazione. La mancata presentazione della domanda da parte dell'operatore sarà intesa quale volontà di non modificare la propria posizione.
9. In caso di più richieste per uno stesso posteggio, le stesse saranno esaminate seguendo nell'ordine i seguenti criteri di priorità:
 - a. anzianità di presenza nel mercato da parte dell'operatore interessato allo spostamento, come da graduatoria assegnatari prevista dall'art. 6 del presente regolamento;
 - b. maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole;
 - c. rispetto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda.
10. Ove si verifichi la necessità di soddisfare esigenze di razionalizzazione dell'area mercatale, prioritarie rispetto alla riassegnazione dei posteggi resisi liberi, si procede alla loro soppressione e ad utilizzare i relativi spazi per le predette esigenze. Tale ipotesi non costituisce modifica del piano e viene disposta con provvedimento della Giunta Comunale. Il Responsabile del Servizio competente provvederà ad aggiornare la planimetria del mercato.
11. Fatti salvi i casi disciplinati agli artt. 14 e 15 del presente regolamento, la modifica dei posteggi nell'ambito dei mercati può avvenire solamente in occasione di una ristrutturazione, anche parziale, del mercato che si attua con apposito provvedimento del Consiglio comunale o in occasione della revisione del Piano commerciale.

Art. 13

PRODUTTORI AGRICOLI

1. I produttori agricoli, iscritti nel registro delle imprese, possono esercitare l'attività di vendita su aree pubbliche in forma itinerante su tutto il territorio nazionale a decorrere dalla data di invio della comunicazione di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 228/2001, da presentarsi al Comune in cui ha sede l'azienda di produzione.
2. L'attività del produttore agricolo effettuata in forma itinerante è sottoposta agli stessi limiti, obblighi e divieti previsti per gli operatori itineranti del commercio su aree pubbliche.
3. I posteggi destinati ai produttori agricoli nei mercati settimanali, indicati nella planimetria di cui al precedente articolo 4, possono essere a carattere annuale od a carattere stagionale.
4. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche effettuata dai produttori agricoli mediante l'utilizzo di un posteggio con concessione dodicennale all'interno del mercato si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al rilascio delle concessioni di posteggio agli operatori del commercio su area pubblica. Ai fini della formazione delle graduatorie il criterio dell'anzianità di iscrizione al Registro Imprese deve intendersi riferito alla data di iscrizione al Registro Imprese come produttore agricolo.
5. Il produttore agricolo a tutela del consumatore deve:
 - a. indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico dei prodotti esposti sul banco mediante cartello o con altre modalità idonee;

- b. distinguere gli eventuali prodotti che non provengono dalla propria azienda indicandoli con appositi cartelli e tenendoli nettamente separati dagli altri. In ogni caso i prodotti provenienti dalla propria azienda dovranno essere prevalenti per quantità e tipologia merceologica rispetto ai prodotti posti in vendita.
6. È consentita la cessione del posteggio da parte dell'agricoltore unitamente all'azienda agricola di riferimento.
7. I posteggi concessi ai produttori agricoli, se non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, esclusivamente ad altri produttori agricoli che ne facciano richiesta. In mancanza di produttori agricoli gli stessi posteggi non possono essere assegnati ad altri operatori su area pubblica. Per la partecipazione alla spunta si applicano le norme previste per gli operatori di commercio su aree pubbliche, di cui all'art. 11.
8. L'assegnazione dei posteggi mediante concessione giornaliera agli imprenditori agricoli avviene sulla base dei seguenti criteri di priorità, nell'ordine indicato:
 - a. maggior numero di presenze maturate in quel mercato;
 - b. maggiore anzianità nell'attività desumibile dal R.E.A., per l'attività di produttore agricolo, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole.
 - c. sorteggio.
9. Per quanto compatibili si applicano le altre norme del presente regolamento.
10. Non è permesso il frazionamento del posteggio.
11. I produttori agricoli non possono essere titolari di più di tre concessioni nell'ambito dello stesso mercato.
12. La perdita della qualifica di produttore agricolo comporterà la revoca immediata del posteggio. Il Comune potrà richiedere documenti che comprovino il permanere di tale condizione nel tempo.

Art. 14

SOPPRESSIONE DI MERCATI O DI POSTEGGI

1. Il Consiglio comunale può disporre, sentite le rappresentanze delle associazioni degli operatori e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, la soppressione dei mercati esistenti o di singoli posteggi, in presenza di almeno uno dei seguenti elementi:
 - a. caduta sistematica della domanda;
 - b. rilevante riduzione della capacità attrattiva del mercato;
 - c. mancato utilizzo dei posteggi esistenti, anche da parte di operatori precari, per dodici mesi;
 - d. mancata assegnazione del posteggio dopo due pubblicazioni nel sito internet comunale del bando di selezione per l'assegnazione dei posteggi.
2. Il comune ha facoltà di utilizzare gli spazi relativi ai posteggi resisi liberi allo scopo di soddisfare esigenze di razionalizzazione dell'area mercatale, prioritarie rispetto alla rassegnazione degli stessi. In tal caso, quindi, procede alla loro soppressione e utilizza gli spazi per le suddette esigenze.
3. Il Comune può altresì sopprimere singoli posteggi per motivi di pubblico interesse o necessità tali che non consentano più all'operatore mercatale di esercitare nell'area assegnata (cantieri, ristrutturazioni, cambiamento di destinazione d'uso delle aree, etc.) con esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune stesso.
4. In caso di soppressione del posteggio per i motivi di cui al punto 3, all'interessato sarà assegnato un altro posteggio nel territorio comunale individuato secondo i seguenti criteri di priorità e compatibilmente con la disponibilità di spazi:
 - a. utilizzo di posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati;
 - b. istituzione di un nuovi posteggi nell'ambito delle aree di mercato che abbiano le caratteristiche dimensionali e commerciali più simili possibili a quelli soppressi, dato atto che in tal caso non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero di posteggi in esso previsti.

5. In caso di rifiuto al trasferimento nel posteggio assegnato ai sensi del precedente punto 4 da parte dell'operatore mercatale, decorsi i termini di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), della L.R. 6.4.2001 n. 10, si procede alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio e della concessione del posteggio con le modalità previste all'art. 17.
6. L'assegnazione di posteggi individuati con una delle predette modalità, avverrà secondo il seguente criterio:
 - preferenza espressa dagli operatori chiamati a scegliere secondo l'ordine risultante dalla graduatoria degli "assegnatari" di cui all'art. 6. In caso di parità la precedenza verrà assegnata sulla base di anzianità di iscrizione al R.E.A.
7. Qualora la soppressione di posteggio riguardi un'attività data in gestione, il proprietario dell'azienda ha priorità di scelta sul titolare pro-tempore.
8. Le variazioni del dimensionamento complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, all'interno delle aree di mercato, sempreché disposte per motivi di pubblico interesse, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento, ma al mero aggiornamento, a cura dei competenti uffici comunali, delle relative planimetrie.

Art. 15

TRASFERIMENTO DI MERCATI

1. In caso di trasferimento di tutto il mercato o di singoli posteggi devono essere adottate le soluzioni che consentono agli operatori di disporre di una superficie avente le stesse dimensioni e di un posteggio il più possibile simile.
2. Se lo spostamento riguarda più operatori, il criterio per la riassegnazione dei nuovi posteggi deve basarsi, nell'ordine, sui seguenti criteri di priorità:
 - a. anzianità di presenza in quel mercato degli operatori interessati dallo spostamento intesa come anzianità di partecipazione al mercato, escluso il periodo di precariato. Per la determinazione dell'anzianità di partecipazione del mercato si considerano i subingressi sino a risalire al titolare originario del posteggio;
 - b. maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex Registro Ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole.
3. Qualora il trasferimento comporti l'interessamento di nuove vie o piazze o la dismissione di intere vie o piazze prima interessate dallo svolgimento del mercato esso è sempre deliberato dal Consiglio Comunale quale modifica del piano delle aree pubbliche.
4. Lo spostamento definitivo di uno o più posteggi per sopravvenute situazioni di fatto o necessità tecniche nell'ambito delle medesime aree di mercato non costituisce modifica del piano in quanto non varia la consistenza complessiva del mercato ed è disposto dalla Giunta Comunale, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale. Il responsabile del servizio competente provvede ad aggiornare la planimetria del mercato.
5. Lo spostamento del posteggio può essere temporaneo per sopravvenute situazioni di fatto o per straordinarie esigenze (manifestazioni temporanee che comportino l'installazione di strutture in un determinato luogo) o per comprovata necessità o cause di forza maggiore. In tali casi lo spostamento che sarà limitato al periodo di necessità, avverrà con ordinanza sindacale previa informazione alle Associazioni di categoria qualora lo spostamento interessi più di una giornata del mercato ed almeno 5 operatori o tutta l'area mercatale.
6. Qualora il trasferimento di posteggio riguardi un'attività data in gestione, il proprietario dell'azienda ha priorità di scelta sul titolare pro-tempore.

SUBINGRESSO NELLA TITOLARITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE

1. Il trasferimento, in gestione o in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi stabiliti dalla vigente normativa per l'esercizio dell'attività. Il trasferimento è soggetto ad una nuova autorizzazione.
2. Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato con atto pubblico o con scrittura privata autenticata; se avviene per causa di morte, nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente per la devoluzione dell'eredità.
3. Qualora l'attività di commercio su area pubblica sia esercitata su posteggio, il trasferimento per atto tra vivi o a causa di morte dell'azienda o di un suo ramo comporta per il subentrante il diritto all'intestazione della concessione dell'area sede di posteggio, per il periodo residuo.
4. Il subentrante dovrà porre in vendita solamente i prodotti relativi alla tipologia merceologica prevista per il posteggio concesso ed alla specifica tipologia merceologica ove prevista.
5. Il trasferimento, in gestione o in proprietà dell'azienda o di un suo ramo, comporta anche il trasferimento al subentrante dei titoli di priorità del dante causa, relativi all'azienda ceduta, ad eccezione dell'anzianità d'iscrizione nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (R.E.A.).
6. Il subentrante acquisisce anche le assenze non giustificate eventualmente effettuate dall'originario titolare dell'autorizzazione. L'operatore che trasferisce la gestione o la proprietà dell'azienda per atto tra vivi deve indicare, nel relativo contratto, il numero delle assenze non giustificate effettuate con riferimento all'autorizzazione afferente allo specifico ramo d'azienda.
7. Lo scambio consensuale dei posteggi, purché dello stesso settore merceologico o della stessa tipologia merceologica, tra due titolari dello stesso mercato avviene solamente a seguito di cessione di ramo d'azienda tra le parti, in conformità alla normativa vigente.
8. Il subentrante per atto tra vivi in possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del D.Lgs. 59/2010 per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, può iniziare l'attività a condizione che abbia presentato la relativa domanda telematica di subingresso al Suap del Comune di Bassano del Grappa tramite la piattaforma in uso presso l'Amministrazione. La domanda deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di acquisto del titolo, pena la decadenza dal diritto di subingresso. La decadenza opera di diritto ed il relativo avvio di procedimento è comunicato all'interessato e, in caso di gestione d'azienda, anche al titolare che ha affidato l'azienda, con nota a firma del Responsabile del procedimento inoltrata dal Suap del Comune di Bassano del Grappa tramite la piattaforma in uso presso l'Amministrazione, oppure con notifica. Trascorsi i termini per la presentazione delle osservazioni e/o controdeduzioni si procede alla revoca dell'autorizzazione e della concessione del posteggio notificando il provvedimento finale ad entrambi i soggetti.
9. Il subentrante per atto tra vivi che non sia in possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 71 del D.Lgs. 59/2010, decade dal diritto di subingresso. La decadenza opera di diritto ed il relativo avvio di procedimento è comunicato all'interessato e, in caso di gestione d'azienda, anche al titolare che ha affidato l'azienda, con nota a firma del Responsabile del procedimento inoltrata dal Suap del Comune di Bassano del Grappa tramite la piattaforma in uso presso l'Amministrazione, oppure con notifica. Trascorsi i termini per la presentazione delle osservazioni e/o controdeduzioni si procede alla revoca dell'autorizzazione e della concessione del posteggio notificando il provvedimento finale ad entrambi i soggetti.
10. Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 71 del D.Lgs. 59/2010, ha comunque facoltà di continuare, a titolo provvisorio, l'attività del dante causa, a condizione che, entro sei mesi dalla morte del titolare, pena la decadenza, abbia presentato domanda di subingresso. La decadenza opera di diritto ed il relativo avvio di procedimento è comunicato all'interessato con nota a firma del Responsabile del procedimento inoltrata dal Suap del Comune di Bassano del Grappa tramite la piattaforma in uso presso l'Amministrazione, oppure con notifica. Trascorsi i termini per la presentazione delle osservazioni e/o controdeduzioni si procede alla revoca dell'autorizzazione e della concessione del posteggio notificando il provvedimento finale all'interessato.
11. I subentranti non potranno utilizzare, nella Piazza Libertà, e nelle Vie Barbieri, Matteotti veicoli di peso complessivo a pieno carico superiori alle 7,5 tonnellate, mentre per Piazza Garibaldi e P.tto

Montevecchio sarà consentito l'utilizzo ai veicoli di peso complessivo a pieno carico di 5 tonnellate. In caso di donazione dell'azienda tra familiari sarà consentito l'utilizzo del veicolo precedentemente utilizzato dalla ditta cedente anche se di peso superiore a quanto sopra previsto.

Art. 17

REVOCA E SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE D'ESERCIZIO

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica è revocata:
 - a. il titolare dell'autorizzazione non inizi l'attività entro sei mesi dalla data di comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, salva la concessione di una proroga non superiore a sei mesi per comprovata necessità su richiesta presentata almeno quindici giorni prima della scadenza;
 - b. decada dalla concessione del posteggio assegnato per mancato utilizzo per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato, ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare. Tali assenze debbono essere giustificate inviando comunicazione accompagnata da idonea documentazione, che deve pervenire al Suap del Comune di Bassano del Grappa tramite la piattaforma in uso presso l'Amministrazione entro trenta giorni dal verificarsi dell'assenza stessa. Il termine di 30 giorni deve intendersi perentorio. Per il mercato annuale a cadenza settimanale il numero di assenze non giustificate oltre il quale si forma la decadenza è di n. 17 assenze. Le assenze di cui al precedente comma si riferiscono esclusivamente al titolare della concessione ed autorizzazione. In caso di società l'assenza per malattia, gravidanza o servizio militare, per essere giustificata, deve riguardare tutti i legali rappresentanti contemporaneamente, salvo che la società non abbia designato il socio che normalmente partecipa al mercato; in questo caso le assenze possono essere giustificate esclusivamente con riferimento al socio designato. Qualora l'operatore sia titolare di più posteggi nella stessa giornata, anche in più mercati, può usufruire delle citate cause giustificative purché risulti assente in tutti i predetti posteggi.
 - c. nel caso in cui il titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante sospenda l'attività per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
 - d. nel caso in cui il titolare non risulti più in possesso dei requisiti previsti dall'art. 71 del D.Lgs. 59/2010.
2. Il Dirigente Comunale competente dopo aver accertato la fattispecie di cui al comma 1, la contesta all'interessato fissando un termine per la presentazione delle controdeduzioni. Passato inutilmente tale termine il Dirigente provvede all'emanazione del provvedimento di revoca dell'autorizzazione/concessione.
3. L'assenza da mercati straordinari, mercati anticipati e mercati posticipati non viene conteggiata
4. L'autorizzazione al commercio su area pubblica è sospesa in caso di esito negativo della verifica di regolarità contributiva, con i tempi e le modalità previsti dall'art. 5 della Legge regionale 10/2001. L'autorizzazione e la concessione di posteggio sono revocati qualora l'interessato non regolarizzi la propria posizione entro il periodo indicato nel provvedimento di sospensione.

Art. 18

SOSPENSIONE O REVOCA PER OMESSO PAGAMENTO DEL CANONE O.S.A.P.

1. Il mancato pagamento del canone di concessione di suolo pubblico nei posteggi degli operatori commerciali o produttori agricoli nei mercati e fiere, comporta la revoca della concessione e conseguentemente dell'autorizzazione con le modalità indicate nel presente articolo.
2. Per accertato omesso pagamento del Canone O.S.A.P. si procede a diffida a regolarizzare il pagamento nel termine di 30 giorni dalla ricevuta della stessa, che verrà inviata a mezzo lettera raccomandata a.r., oppure notificata, al proprietario della concessione e all'affittuario dell'azienda (nel caso di esercizio dell'attività in gestione pro-tempore).

3. Decorsi i termini di cui al comma precedente senza la regolarizzazione del pagamento, si procede ad emettere un provvedimento di sospensione, per 15 giorni consecutivi, della concessione e contestualmente alla concessione di suolo viene sospesa anche la relativa autorizzazione all'esercizio dell'attività nel mercato e nel posteggio assegnato. Della sospensione dell'attività viene data pure comunicazione al proprietario dell'azienda in caso di esercizio in gestione pro-tempore.
4. Decorsi i termini di cui al comma precedente, senza che sia stato effettuato il pagamento del canone si procede ad emettere un provvedimento di revoca della concessione. Contestualmente alla concessione viene revocata anche la relativa autorizzazione d'esercizio. Nel caso di revoca di autorizzazione rilasciata per l'esercizio dell'attività in gestione d'azienda il relativo proprietario, al quale pure deve essere comunicato il provvedimento di revoca, decade dal diritto di reintestazione.
5. Per mancato omesso pagamento del canone della fiera entro la data di effettuazione della Fiera stessa si procede a diffida, a regolarizzare nel termine di 30 giorni dalla ricevuta della diffida stessa che verrà inviata con lettera raccomandata a.r. Decorsi i termini senza che si stato effettuato il pagamento si procederà alla revoca dell'autorizzazione e concessione del posteggio.
6. Nel caso in cui a non effettuare i pagamenti dei canoni di occupazione di suolo pubblico sia un operatore precario nei mercati settimanali, l'assegnazione temporanea del posteggio gli viene vietata, fino al pagamento completo dei canoni arretrati. All'atto delle operazioni di spunta gli operatori precari dovranno esibire la ricevuta attestante l'avvenuto pagamento della concessione relativa al mercato precedente.
7. All'atto dell'entrata in vigore della presente regolamento la presente disciplina sostituisce qualsiasi altra norma contraria in vigore.
8. Alla riscossione dei canoni di occupazioni di suolo pubblico provvede l'Area Economico Finanziaria sulla base delle procedure vigenti.

Art. 19

MERCATI STRAORDINARI E FESTIVI

1. Ai mercati straordinari e festivi partecipano gli operatori titolari del posteggio nel mercato settimanale e, in caso di assenza di questi, gli operatori precari inseriti nella "Graduatoria precari".
2. L'operatore di Polizia Locale incaricato procede preventivamente alla rilevazione degli operatori assegnatari che intendono partecipare al mercato straordinario o al mercato festivo mediante sottoscrizione di apposito stampato. La mancata sottoscrizione equivale a rinuncia alla partecipazione.
3. Nel caso in cui il numero di partecipanti sia inferiore al totale, è possibile delimitare le aree riducendo la superficie complessiva del mercato.
4. Qualora vengano soppressi i posteggi di una via gli operatori hanno facoltà di scegliere secondo la loro posizione in graduatoria e secondo il settore merceologico, nell'ambito dei posteggi rimasti liberi.
5. Gli operatori precari effettuano la spunta solo per i posteggi non occupati nell'ambito del mercato ridotto.

CAPO III^A

FIERE

Art. 20

GIORNATE E ORARI DI SVOLGIMENTO

1. Le tradizionali Fiere di ottobre si svolgono ogni anno con le seguenti modalità:
 - il primo giovedì di Ottobre la “Fiera Franca” di ottobre con esposizione di bestiame;
 - il sabato e la domenica successivi nel Centro Storico cittadino la Fiera di ottobre in Centro storico.
2. Gli orari di svolgimento della Fiera di ottobre in Viale De Gasperi e della Fiera di Ottobre in centro storico sono riportati nella seguente tabella:

Fiera Franca di ottobre del giovedì in Viale A. De Gasperi		
a.	Occupazione dei posteggi (1° giovedì di ottobre di ogni anno) perentoriamente entro le ore	ore 06.00
b.	Installazione punto vendita ed allontanamento dei mezzi non autorizzati entro le ore	ore 07.00
c.	Obbligo di permanenza per tutta la durata della manifestazione:	dalle alle ore 06.00 ore 14.00

Fiera di ottobre in Centro storico		
a.	Occupazione dei posteggi (1° sabato successivo al 1° giovedì di ottobre di ogni anno) perentoriamente dalle alle	ore 00.01 ore 06.00
b.	Installazione punto vendita ed allontanamento dei mezzi non autorizzati entro le ore	ore 08.00
c.	Obbligo di permanenza per tutta la durata della manifestazione:	dalle ore 06.00 del sabato alle ore 21.30 della domenica successiva
d.	Obbligo di sgombero delle merci attrezzature e rifiuti dai posteggi	entro le ore 23.30

3. È fatto obbligo a tutti gli operatori di osservare gli orari di svolgimento delle fiere e di farli osservare.
4. Laddove dal rilevamento effettuato la domenica mattina alle ore 07.30 alcuni posteggi risultino non occupati, gli assegnatari degli stessi verranno considerati assenti.

Art. 21

LOCALIZZAZIONE, CARATTERISTICHE E TIPOLOGIE

1. La Fiera Franca d’Autunno con esposizione di bestiame che si svolge in Viale A. De Gasperi è quella configurata nella planimetria allegata al presente Piano (allegato 4).
2. La Fiera d’Autunno che si svolge in Centro Storico è quella configurata nelle planimetrie allegata al presente Piano (allegati n. 3 e allegato 3 sub A);
3. La numerazione con la quale sono indicati i singoli posteggi, la loro superficie nonché la tipologia merceologica sono riportati nelle planimetrie indicate nei precedenti commi 1 e 2.

AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE DI POSTEGGIO

1. La partecipazione alle fiere istituite nel territorio comunale è consentita esclusivamente ai titolari dell'autorizzazione/concessione rilasciata dal Comune.
2. L'autorizzazione/concessione rilasciata per la fiera costituisce ramo d'azienda valevole in ciascun anno solare esclusivamente per i giorni di durata dell'evento e nel posteggio assegnato.
3. L'autorizzazione per esercitare il commercio su aree pubbliche, comprensiva della concessione del posteggio, ha validità di 12 (dodici) anni ed è rilasciata dal Dirigente del settore competente, sulla base di una graduatoria approvata a seguito di concorso pubblico per l'assegnazione dei posteggi liberi disponibili nelle fiere.
4. Il Comune darà comunicazione del bando di selezione per l'assegnazione dei posteggi liberi mediante avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (B.U.R.V.) ed informando le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore.
5. Al fine di ottenere l'autorizzazione di esercizio e la concessione del corrispondente posteggio, ogni interessato deve inoltrare apposita domanda telematica al Suap del Comune di Bassano del Grappa tramite la piattaforma in uso presso l'Amministrazione, secondo le modalità ed i tempi indicati nell'apposito bando pubblicato nel sito internet del Comune.
6. Per i criteri di formazione della graduatoria per l'assegnazione dei posteggi liberi, per le modalità di revisione della stessa e per le modalità e tempistiche di assegnazione secondo graduatoria dei posteggi liberi, si rimanda ai criteri ed alle disposizioni contenute nell'Intesa della Conferenza Unificata Stato Regioni del 5 luglio 2012, nei Documenti Unitari approvati successivamente dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome, nonché si rimanda alla legislazione regionale ed ai provvedimenti regionali attuativi dell'Intesa Stato Regioni ai sensi dell'art. 70, comma 5, del decreto legislativo n. 59 del 2010.
7. Fatti salvi i diritti acquisiti prima dell'entrata in vigore della L.R. 10/2001, ogni ditta operante in una fiera non può essere concessionaria di più di due posteggi per settore merceologico nell'ambito della Fiera Franca di ottobre e di non più di tre posteggi per settore merceologico nella Fiera di ottobre in Centro storico.
8. Almeno venti giorni prima dell'inizio di ogni edizione della fiera il responsabile del procedimento comunica ad ogni titolare di posteggio la data di svolgimento, le modalità di partecipazione, l'importo del canone di occupazione del suolo pubblico e di eventuali ulteriori servizi erogati ed ogni altra informazione inerente la fiera.
9. Le ditte assegnatarie di posteggio nelle fiere con autorizzazione/concessione dodicennale sono tenute al pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico anche in caso di mancata occupazione del posteggio.
10. Prima di pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto l'avviso relativo ai posteggi liberi, il responsabile del servizio competente provvede a migliorare la posizione degli operatori già titolari di posteggio nelle fiere, assegnando i posteggi resisi liberi dello stesso settore o tipologia merceologica secondo le modalità di cui al precedente articolo 12.
11. Ove si verifichi la necessità di soddisfare esigenze di razionalizzazione dell'area delle fiere, prioritarie rispetto alla riassegnazione dei posteggi resisi liberi, si procede alla loro soppressione e ad utilizzare i relativi spazi per le predette esigenze. Tale ipotesi non costituisce modifica del piano e viene disposta con provvedimento della Giunta Comunale. Il Responsabile del Servizio competente provvederà ad aggiornare la planimetria delle fiere.
12. In caso di subingresso il subentrante dovrà presentare la relativa domanda prima della partecipazione alla fiera nel rispetto delle norme, del procedimento e dei termini previsti dal precedente art. 16. L'acquirente subentra nelle restanti annualità della concessione del dante causa.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLE FIERE QUALE OPERATORE PRECARIO

1. Il commerciante su aree pubbliche, già munito di autorizzazione all'esercizio, che intenda partecipare all'assegnazione come operatore precario dei posteggi liberi e temporaneamente non utilizzati nelle fiere che si svolgono nel territorio comunale, deve inviare apposita domanda telematica al Suap del Comune di Bassano del Grappa tramite la piattaforma in uso presso l'Amministrazione almeno 60 giorni prima

dell'inizio della fiera, precisando i dati identificativi della Ditta e gli estremi dell'autorizzazione ad esercitare il commercio su area pubblica con la quale intendono partecipare (di tipo A e B).

2. Per le domande giudicate irregolari o incomplete, il responsabile del procedimento chiede la regolarizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della domanda da parte del Suap del Comune. Se non regolarizzate entro il termine indicato nella comunicazione del responsabile del procedimento, le domande non sono valutate ai fini della formazione della graduatoria e, conseguentemente, archiviate.
3. In caso di subingresso l'operatore che ha acquistato l'azienda deve allegare alla domanda di partecipazione copia della nuova autorizzazione o, in mancanza, copia della relativa domanda di volturazione presentata al Suap del Comune competente. Qualora la domanda di partecipazione sia già stata presentata dal cedente, il subentrante è tenuto a comunicare l'avvenuto trasferimento dell'azienda allegando la predetta documentazione.

Art. 24

GRADUATORIE

1. Per ogni fiera viene stilata e continuamente aggiornata una graduatoria degli operatori titolari di posteggio seguendo nell'ordine, i successivi criteri di priorità:
 - a. anzianità di partecipazione alla fiera dell'operatore e, in caso di presenza di eventuale subingresso, anche da parte della ditta che ha ceduto l'azienda all'operatore stesso;
 - b. maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche (secondo le modalità stabilite dalla D.G.R.V. 1902/2001 e successive modifiche), tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole.
2. La graduatoria è pubblica e consultabile presso il Comando di Polizia Locale del Comune, nei giorni ed ore di apertura al pubblico previo appuntamento.
3. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi agli operatori precari di cui al precedente art. 23, stilata in occasione di ogni fiera sulla base delle richieste pervenute, è pubblicata nell'albo pretorio del Comune almeno quindici giorni prima dello svolgimento della fiera.
4. Ai fini della formulazione della graduatoria per l'assegnazione temporanea dei posteggi agli operatori precari valgono, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:
 - a. maggior numero di presenze effettuate nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio con la medesima autorizzazione, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio temporaneamente non occupato, purchè ciò non dipenda da sua rinuncia per motivi non legati ad una obiettiva insufficienza delle dimensioni del posteggio;
 - b. maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex Registro Ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche (secondo le modalità stabilite dalla D.G.R.V. 1902/2001 e successive modifiche), tenendo conto che, in caso di conferimento di società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole.
5. Coloro che presentano domanda di partecipazione fuori termine, al fine dell'assegnazione dei posteggi non utilizzati, vengono posti in graduatoria dopo l'ultimo operatore che ha presentato domanda nei termini, tenendo conto dell'ordine cronologico di ricezione della domanda da parte del Suap del Comune.

Art. 25

PRODUTTORI AGRICOLI NELLE FIERE

1. I posteggi destinati ai produttori agricoli sono indicati nella planimetria di cui al precedente articolo 21.
2. Per le modalità di presentazione delle domande di partecipazione alla Fiera Franca di Viale de Gasperi e del Centro Storico negli spazi riservati agli agricoltori nel caso di posteggi liberi, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al rilascio delle concessioni di posteggio agli operatori del commercio su area pubblica. Ai fini della formazione delle graduatorie il criterio dell'anzianità di iscrizione al Registro Imprese deve intendersi riferito alla data di iscrizione al Registro Imprese come produttore agricolo.
3. Il produttore agricolo a tutela del consumatore deve:
 - a. indicare al pubblico in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico dei prodotti esposti sul banco mediante cartello o con altre modalità idonee;
 - b. distinguere gli eventuali prodotti che non provengono dalla propria azienda indicandoli con appositi cartelli e tenendoli nettamente separati dagli altri. In ogni caso i prodotti provenienti dalla propria

azienda dovranno essere prevalenti per quantità e tipologia merceologica rispetto ai prodotti posti in vendita.

4. I posteggi concessi ai produttori agricoli, se non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento della Fiera, esclusivamente ad altri produttori agricoli che ne abbiano fatto richiesta. In mancanza di produttori agricoli gli stessi posteggi non possono essere assegnati ad altri operatori su area pubblica. Per la partecipazione alla spunta si applicano le norme previste per gli operatori di commercio su aree pubbliche, di cui all'art. 13.
5. Per quanto compatibili si applicano le altre norme del presente regolamento ed in particolare quelle del presente Capo.
6. Non è permesso il frazionamento del posteggio.
7. I produttori agricoli non possono essere titolari di più di due concessioni nell'ambito della Fiera Franca di ottobre e non possono essere assegnatari di più di tre concessioni nell'ambito della Fiera di ottobre in Centro storico.
8. E' consentita la cessione del posteggio da parte dell'agricoltore unitamente all'azienda agricola di riferimento.

Art. 26

NORME IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO DELLE FIERE

1. L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto per ciascuna Fiera ad essere presente presso il posteggio assegnato entro gli orari stabiliti dal precedente art. 20 altrimenti è considerato assente ed il posteggio viene assegnato agli operatori precari con le modalità previste all'art. 23.
2. E' obbligatoria la presenza degli operatori presso il posteggio assegnato per tutta la durata della manifestazione fieristica. In caso contrario l'operatore, salvo i casi di forza maggiore, è considerato assente a tutti gli effetti.
3. L'operatore ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza e di esporla in modo ben visibile al pubblico nell'ambito dello spazio assegnato.
4. L'assenza per due volte consecutive alla stessa fiera, fatti salvi i casi di assenza per malattia, servizio militare o gravidanza, produce l'esclusione dalla graduatoria, la decadenza della concessione del posteggio e la revoca della relativa autorizzazione. Tali assenze debbono essere giustificate inviando comunicazione accompagnata da idonea documentazione, che deve pervenire al Suap del Comune di Bassano del Grappa tramite la piattaforma in uso presso l'Amministrazione entro trenta giorni dal verificarsi dell'assenza stessa. Il termine di 30 giorni deve intendersi perentorio.
5. Le assenze di cui al precedente comma si riferiscono esclusivamente al titolare della concessione ed autorizzazione. In caso di società l'assenza per malattia, gravidanza o servizio militare, per essere giustificata, deve riguardare tutti i legali rappresentanti contemporaneamente, salvo che la società non abbia designato il socio che normalmente partecipa alla fiera; in questo caso le assenze possono essere giustificate esclusivamente con riferimento al socio designato.
6. Nel caso di subingresso o reintestazione il subentrante acquisisce anche le assenze non giustificate eventualmente effettuate dall'originario titolare dell'autorizzazione.
7. Per quanto riguarda la tenuta del posteggio e le modalità di vendita, i divieti, l'accesso agli operatori e la sistemazione dei mezzi e delle attrezzature di vendita si applicano le norme di cui ai precedenti articoli 7 e 8 del presente regolamento.
8. Durante lo svolgimento della fiera non sono ammesse miglorie.
9. I posteggi liberi e quelli in concessione che non risultino occupati entro l'orario fissato per l'inizio delle operazioni di vendita, vengono temporaneamente assegnati dal personale incaricato, nel rispetto dell'ordine della graduatoria, agli operatori precari che siano presenti presso la fiera entro il termine stabilito.
10. Durante la fiera il comune provvede alla registrazione delle presenze effettuate con esclusivo riferimento all'autorizzazione indicata nella domanda di partecipazione, a nulla rilevando i dati anagrafici dell'operatore. Non è consentito all'operatore presentarsi alla spunta con titoli diversi da quello comunicato nella domanda di partecipazione.
11. Per quanto non disposto nel capo III° FIERE del presente Regolamento si applica la disciplina prevista per i mercati in quanto compatibile.

Art. 27

CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE

1. Gli orari relativi alla circolazione dei veicoli all'interno dell'area della Fiera sono stabiliti da apposita ordinanza sindacale.
2. Nell'area della Fiera è vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi. I concessionari di posteggio sono tenuti a portar fuori dall'area della fiera i veicoli che non sono autorizzati a sostare all'interno dei posteggi.
3. Deve essere assicurato il passaggio dei mezzi di polizia e di soccorso e di quelli relativi ai servizi pubblici o autorizzati per tutta la durata della manifestazione comprese le ore notturne.

Art. 28

TRASFERIMENTO DELLE FIERE

1. In caso di trasferimento di tutta la Fiera o di singoli posteggi devono essere adottate le soluzioni che consentano agli operatori di usufruire di una superficie avente le stesse dimensioni e di un posteggio il più possibile simile a quello trasferito.
2. Il trasferimento della Fiera è deliberato dal Consiglio Comunale. Il trasferimento definitivo di singoli posteggi per sopravvenute situazioni di fatto, per motivi di pubblico interesse o necessità tecniche nell'ambito delle medesime aree della fiera, non costituisce modifica del piano in quanto non varia la consistenza complessiva della fiera. Esso è disposto dalla Giunta Comunale sentite le rappresentanze locali delle Associazioni di categoria dei commercianti su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale. Il responsabile del servizio competente provvederà ad aggiornare le planimetria della Fiera.
3. Se lo spostamento riguarda più operatori, la riassegnazione dei nuovi posteggi avviene tenendo conto delle indicazioni degli operatori, secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a. nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati;
 - b. nell'ambito dell'area della fiera mediante l'istituzione di nuovi posteggi.
4. Il responsabile del servizio comunica agli operatori l'ubicazione nel territorio comunale dei nuovi posteggi, effettuando la loro riassegnazione sulla base delle preferenze espresse dagli operatori interessati, i quali sono chiamati a scegliere secondo l'ordine risultante dall'apposita graduatoria, formulata sulla base:
 - a. dell'anzianità di presenza nella fiera;
 - b. maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex Registro Ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche (secondo le modalità stabilite dalla D.G.R. 1902/2001 e successive modifiche), tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole.
5. Qualora l'attività sia data in gestione, la comunicazione va trasmessa anche al proprietario dell'azienda che ha priorità di scelta sul titolare pro-tempore in base alla graduatoria della Fiera.
6. In caso di temporanea indisponibilità dell'area sede della fiera o di parte di essa per sopravvenute situazioni di fatto o per straordinarie esigenze, la Giunta Comunale, sentite le rappresentanze locali delle Associazioni di categoria di cui al precedente comma 2, provvede al trasferimento temporaneo di tutto o parte della Fiera in altra area fino a che si renda nuovamente disponibile la sede originaria. Qualora lo spostamento temporaneo avvenga per sopravvenute situazione di fatto, per straordinarie esigenze, per comprovata necessità o per cause di forza maggiore ed interessi non più di 5 operatori lo stesso avverrà con ordinanza sindacale.

COMMERCIO ITINERANTE

Art. 29

MODALITÀ DI ESERCIZIO

1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante può essere svolto su qualsiasi area pubblica, ad eccezione delle aree individuate al comma 9 del presente articolo ai sensi dell'art. 2 della L.R. 6.4.2001, n. 10.
2. E' consentito fermarsi esclusivamente in zone dove non sia recato intralcio alla circolazione e, comunque, dove non sia vietato dal Codice della Strada, in ogni caso per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con obbligo di spostamento di almeno 250 metri e con divieto di tornare nel medesimo posto nell'arco della stessa giornata.
3. L'attività itinerante può essere svolta con qualsiasi mezzo purché l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno, la merce non sia esposta su banchi collocati a terra e siano rispettate le norme igienico-sanitarie vigenti.
4. E' vietato esercitare il commercio su aree pubbliche senza essere in possesso dell'originale dell'atto autorizzatorio che deve essere esibito a richiesta degli organi di vigilanza.
5. Gli Organi di vigilanza hanno la facoltà di ordinare l'allontanamento, in qualsiasi momento, dell'esercente per ragioni di igiene, sicurezza pubblica o di circolazione.
6. Presso l'Ufficio Commercio e il Comando di Polizia locale del Comune sono tenute a disposizione degli interessati le planimetrie nelle quali sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante come da planimetria facente parte integrante del presente regolamento (allegato 5).
7. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano anche al produttore agricolo che esercita la vendita dei propri prodotti in forma itinerante su aree pubbliche.
8. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato:
 - per motivi di tutela dei beni storici/artistici ed ambientali, di viabilità e sicurezza stradale nel Centro Storico di pregio come individuato nel Piano degli Interventi vigente e nella planimetria allegata al presente atto (allegato 6);
 - per i motivi di viabilità e sicurezza stradale:
 - a. Via Motton, Via Cunizza da Romano, Via S. Vito, Via Br. Basilicata, P.le Giardino, Viale delle Fosse, Viale Venezia, Viale P. Giraldi, V.le Vicenza, Via SS. Trinità, Viale Asiago, Via Palladio, Via A. Moro, Viale de Gasperi, Via C. Colombo e Via Ca' Dolfin;
 - b. nelle aree adiacenti al mercato, posteggi isolati e fiere durante il loro esercizio, intendendosi come aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a mt. 250 misurata dal perimetro dell'area interessata. Lo stesso divieto si applica anche nelle aree interessate da manifestazioni straordinarie nelle quali vengono rilasciate delle autorizzazioni temporanee limitate ai posteggi individuati;
 - c. ad una distanza di mt. 150 dalle aree adiacenti ad ospedali, case di riposo e cura e cimiteri misurata dal perimetro delle stesse.

AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

Art. 30

AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

1. In occasione di feste, sagre, mostre, manifestazioni o comunque altre riunioni straordinarie di persone non inserite nel calendario delle fiere, agli operatori che esercitano l'attività di vendita su aree pubbliche potranno essere rilasciate autorizzazioni e concessioni di posteggio temporanee ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 10/2001 su posteggi che devono essere indicati in numero, settore merceologico e ubicazione nei programmi delle manifestazioni.
2. Le autorizzazioni di cui al comma precedente hanno efficacia limitata ai giorni di svolgimento della manifestazione e sono rilasciate esclusivamente a ditte in possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del D.Lgs. 59/2010.
3. Le domande per il rilascio delle autorizzazioni/concessioni temporanee devono essere presentate al Comune nel periodo compreso dal novantesimo al decimo giorno precedente l'inizio dell'evento o della manifestazione stessa e verranno esaminate, secondo l'ordine cronologico e, a parità di data, in base all'anzianità di iscrizione al REA, confermando dove possibile il posteggio assegnato nella precedente edizione.
4. Le domande pervenute successivamente a tale periodo saranno prese in considerazione, compatibilmente con la disponibilità dei posteggi temporaneamente individuati.
5. In caso di manifestazioni "a tema" organizzate dell'Amministrazione Comunale la partecipazione alle stesse potrà essere riservata agli operatori che vendano specifiche merceologie inerenti al tema stesso.
6. Non è consentito il rilascio di più autorizzazioni temporanee, per lo stesso periodo, ad una stessa ditta.
7. E' consentito il rilascio di autorizzazioni/concessioni temporanee di durata non superiore a 30 giorni in occasione delle festività natalizie e del periodo di carnevale esclusivamente per la vendita tradizionale di alberi di natale, di caldarroste e/o dolciumi nelle aree così individuate:
 - area di P.le Cadorna ubicata ad est del Tempio Ossario per n. 1 assegnazione per una superficie massima di mt. 10 x 5 da destinare alla vendita di alberi di Natale;
 - area in Viale delle Fosse - intersezione con Via J.da Ponte per massimo n. 2 assegnazioni con una superficie concedibile non superiore a mt. 6 x 4 per assegnatario da destinare alla vendita di caldarroste e/o dolciumi.
8. Inoltre sempre per una durata non superiore a 30 giorni sono previste massimo 2 assegnazioni per la vendita di dolciumi, qualora richieste, in occasione dei due Luna Park annuali che si tengono in concomitanza con il carnevale e la Fiera d'Autunno nell'area prevista per l'installazione delle attrazioni dello spettacolo viaggiante come da planimetrie dei Luna Park. Per tali tipologie verrà data priorità di assegnazione a quelle ditte che vantano il più alto numero di presenze nella stessa Manifestazione; in caso di parità in base all'anzianità di iscrizione al REA ed a parità di data secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Art. 31

FESTE ED INIZIATIVE PROMOZIONALI

Le manifestazioni fieristiche di rilevanza locale di cui alla Legge Regionale 23 maggio 2002, n. 11 in cui è prevalente la finalità promozionale rispetto all'attività di vendita non sono inserite nel presente piano del commercio su aree pubbliche e verranno disciplinate con apposito provvedimento.

CAPO VI^

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32 SANZIONI

1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'art. 28, commi 9 e 10, del D.Lgs. 31.03.1998 n. 114, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.582,00 a Euro 15.493,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce.
2. Si applica la medesima sanzione amministrativa di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (pagamento di una somma da Euro 2.582,00 a Euro 15.493,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce) anche nei casi di grave e ripetuta violazione delle limitazioni imposte dal comune ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) e art. 5, comma 3 bis, della L.R. 10/2001 (commercio su aree espressamente vietate dal Comune). Vengono considerate gravi violazioni ai sensi dell'art. 5, comma 3 bis, della Legge Regionale la violazione alle norme previste dall'art. 29, commi 2 e 8, e qualora non vengano rispettate le norme igienico sanitarie.
3. L'esercizio del commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione all'interno delle aree individuate nella presente delibera per i mercati settimanali e fiere o nelle delibere che individuano e stabiliscono le aree interessate da manifestazioni straordinarie nelle quali vengono rilasciate delle autorizzazioni temporanee limitate ai posteggi individuati, viene sanzionato ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Decreto Legislativo 31/03/1998 n. 114.
4. Gli operatori che non provvederanno alla completa pulizia del posteggio assegnato con rimozione ed asporto di tutti i rifiuti prodotti, così come previsto dall'art. 7, comma, 4, del presente regolamento, saranno puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma che va da Euro 25,00 ad Euro 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, con la procedura di cui alla Legge 689/81 e, in caso di recidiva, procedendo, nel caso sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione, alla sospensione dell'attività di vendita e relativa concessione e/o autorizzazione per un periodo di dieci giorni in caso di prima recidiva, aumentato a venti in caso di successive recidive nello stesso anno.
5. Fatte salve le sanzioni previste dal D. Lgs. 114/98 e dalla L.R. 10/2001 e la sanzione prevista nel comma precedente, chiunque violi gli obblighi e i divieti stabiliti dalle disposizioni sottoelencate è punito, ai sensi dell'art. 29, comma 2, del D.Lgs. 114/98, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 3.098,00:
 - a. art. 7 commi 1, 3, 13;
 - b. art. 13 comma 5;
 - c. art. 29 (commercio itinerante - modalità di esercizio) ad eccezione della sosta per oltre 2 ore nello stesso posto che configura l'esercizio di una attività di tipo A in assenza del corrispondente titolo autorizzatorio e, pertanto, sanzionata ai sensi dell'art. 29, 1° comma, del D.Lgs. 114/98.
6. L'inosservanza delle altre disposizioni contenute nel presente regolamento, non già sanzionate da altre norme statali e regionali, saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
7. Nella procedura sanzionatoria si applicano le norme contenute nella Legge 689/81 e successive modifiche e/o integrazioni.
8. In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può disporre, oltre al rimborso delle spese per il ripristino dovuto agli eventuali danni arrecati, la sospensione dell'attività di vendita e relativa concessione e/o autorizzazione per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione. Ai fini della sospensione di cui sopra, si considerano di particolare gravità:
 - a. l'occupare una superficie maggiore o diversa da quella espressamente concessa anche con piccole sporgenze, quando questo comporti l'ostruzione di ingressi e vie di fuga, l'impedimento a svolgere la regolare attività di altro operatore o più operatori del mercato, il transito di mezzi di soccorso o comunque autorizzati;
 - b. il danneggiamento della sede stradale, della segnaletica, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.

- c. la vendita di prodotti di tipologia merceologica diversa da quella specifica autorizzata in particolari posteggi (fiori e piante Via J. Da Ponte e produttori agricoli);
 - d. il mancato rispetto delle norme igienico – sanitarie.
9. Nell'ipotesi in cui si proceda alla confisca della merce ai sensi dell'art. 29, comma 1, del decreto legislativo 114/1998, detta merce è distrutta; in casi particolari, il dirigente competente può provvedere a devolvere detta merce ad organizzazioni aventi finalità assistenziali e sociali.

Art. 33

VALORIZZAZIONE DEI MERCATI SETTIMANALI

Ai fini della valorizzazione dei mercati settimanali in termini di qualità e di attrazione verso i possibili acquirenti, potranno venire individuate, anche in via sperimentale, delle aree adiacenti ai mercati settimanali da riservare alla vendita di prodotti tipici locali alimentari e/o biologici o di interesse turistico.

Art. 34

NORME TRANSITORIE

1. Dopo una fase sperimentale di 6 mesi, potrà venire istituito un tavolo di concertazione con le Associazioni degli operatori di commercio su aree pubbliche e delle Organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, per discutere sulle eventuali modifiche da adottare nel presente regolamento.
2. Le ditte titolari di posteggi con il vincolo della specializzazione merceologica potranno cedere la propria attività a ditta dello stesso Settore Merceologico ma con specializzazione diversa solamente se sarà disponibile altra idonea Area mercatale in cui dovranno obbligatoriamente trasferirsi.
3. Fatti salvi quelli già in esercizio alla data di entrata di vigore del presente regolamento, è vietata l'installazione e l'esercizio di apparecchi automatici di somministrazione di alimenti e bevande nel Centro Storico di pregio come individuato nel Piano degli Interventi vigente e nella planimetria allegata al presente regolamento (allegato 6).

Art. 35

RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di Legge e regolamentari vigenti ed in particolare quelle di cui alla L.R. 6 aprile 2001, n. 10 ed ai criteri applicativi relativi alla stessa.
2. L'entrata in vigore di nuove norme comunitarie, di Leggi statali o regionali che modifichino norme vigenti in materia di commercio su aree pubbliche comporta l'adeguamento automatico alle stesse delle disposizioni del presente regolamento.

Art. 36

ABROGAZIONE DI PRECEDENTI NORME

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni vigenti presso l'Ente in materia o in contrasto con il regolamento stesso.